

*SED NUNQUID SPECIES MULINA MAIOR EST
ET DIGNIOR EQUINA ET ASININA?*
L'ALLEGORIA COME STRUMENTO
DEL DIBATTITO FRA TEOLOGI E GIURISTI:
DALLA CANONISTICA CLASSICA
ALLA RIFORMA. ALCUNE NOTE*

*SED NUNQUID SPECIES MULINA MAIOR EST
ET DIGNIOR EQUINA ET ASININA?*
ALLEGORY AS A TOOL FOR THE DEBATE
BETWEEN THEOLOGIANS AND JURISTS:
FROM CLASSICAL CANON LAW
TO THE REFORMATION. SOME NOTES

GIOVANNI MINNUCCI

RIASSUNTO · Nel XII e nel XIII secolo Stefano Tornacense e il cardinale Ostiense si erano soffermati sul tema dei rapporti fra teologia, diritto civile e diritto canonico, illustrando le connesse problematiche alla luce di alcune allegorie. Alla fine del XVI secolo una delle allegorie utilizzate da Enrico da Susa (theologia = scientia equina; ius civile = scientia asinina; ius canonicum = scientia mulina) viene usata criticamente da John Rainolds, teologo puritano, nel dibattito con Alberico Gentili, regius professor di civil law a Oxford. I due autorevoli professori intendono determinare, di-

ABSTRACT · In the 12th and 13th centuries, Stefano Tornacense and the Cardinal Hostiensis focused on the relationship between theology, civil law, and canon law, illustrating some debate's related issues by resorting to the device of allegory. At the end of the 16th century, one of the allegories employed by Henry of Susa (theologia = scientia equina; ius civile = scientia asinina; ius canonicum = scientia mulina) was critically used by a Puritan theologian, named John Rainolds, in the debate with Alberico Gentili, regius professor of civil law in Oxford. The two authoritative

giovanni.minnucci@unisi.it, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università degli Studi di Siena, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

* Dedicato ai miei nipoti Emma Sarti e Andrea Minnucci.

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202208602010](https://doi.org/10.19272/202208602010) · «IUS ECCLESIAE» · XXXIV, 2, 2022 · PP. 597-622

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 4.4.2022 · REVIEWED: 23.6.2022 · ACCEPTED: 1.7.2022

scutando anche il testo del grande canonista, quali siano le competenze del teologo e del giurista.

PAROLE CHIAVE · Étienne de Tournai, Enrico da Susa cardinalis Hostiensis, John Rainolds, Alberico Gentili, diritto e teologia, Riforma protestante.

professors aimed at determining what were the competencies of the theologian and the jurist, also discussing the text of the great canonist.

KEYWORDS · Stephen of Tournai, Henry of Susa cardinalis Hostiensis, John Rainolds, Alberico Gentili, Law and Theology, Protestant Reformation.

SOMMARIO: 1. Teologia, diritto civile, diritto canonico nelle opere della canonistica classica: le allegorie di Stefano Tornacense e del cardinale Ostiense. – 2. Un teologo puritano e un giurista protestante a confronto nell'Università di Oxford alla fine del XVI secolo: John Rainolds contro Alberico Gentili. – 3. Diritto e teologia nell'epistolario intercorso fra Alberico Gentili e John Rainolds (1593-1594): brevi cenni. – 4. L'allegoria elaborata dall'Ostiense è oggetto di discussione fra Alberico Gentili e John Rainolds. – 5. Conclusione.

1. TEOLOGIA, DIRITTO CIVILE, DIRITTO CANONICO
NELLE OPERE DELLA CANONISTICA CLASSICA:

LE ALLEGORIE DI STEFANO TORNACENSE E DEL CARDINALE OSTIENSE

IN un risalente ma mai dimenticato saggio degli Anni Cinquanta, Stephan Kuttner,¹ il patriarca della canonistica del secolo scorso,² nell'evidenziare il ruolo centrale attribuito al Decreto di Graziano, grazie al quale «sorse una vera scienza del diritto della Chiesa, trasformando la mole complessa di regole e tradizioni ecclesiastiche in un sistema ragionato, universale, per sé stante»,³ sottolineava come l'incipit della *Summa decretorum* di Stefano Tornacense (ca.1165) mettesse in rilievo, attraverso l'immagine di un banchetto, il compito che il futuro vescovo di Tournai intendeva assumere nella sua qualità di canonista:⁴

¹ S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance: An Interpretation of Medieval Canon Law*, (Wimmer Lecture, x, 1956, St. Vincent College), Latrobe Pennsylvania, Archabbey Press, 1960, p. 1 (rist. in *The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages*, London, Variorum Reprints, 1980 [«Collected Studies Series», 113], nu. 1).

² Cfr. L. SCHMUGGE, *Stephan Kuttner (1907-1996): The 'Pope' of Canon Law Studies: Between Germany, The Vatican and the USA*, «Bulletin of Medieval Canon Law» 30 (2013), pp. 141-165.

³ S. KUTTNER, *Graziano: l'uomo e l'opera*, «Studia Gratiana» I (1953), p. 17 (rist. in *Gratian and the Schools of Law, 1140-1234*, London, Variorum Reprints, 1983 [«Collected Studies Series», 185], nu. II).

⁴ *Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, a cura di J. F. von Schulte, Giessen, Roth, 1891 (rist. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1965), p. 1, cit. da S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, cit., p. 1. Cfr., inoltre, H. KALB, *Studien zur Summa Stephans von Tournai: Ein Beitrag zur kanonistischen Wissenschaftsgeschichte des späten 12. Jahrhunderts*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1983 («Forschungen zur Rechts- und Kulturgeschichte», 12), pp. 113-20. Il testo è leggibile in lingua inglese in *Prefaces to Canon Law Books in Latin Christianity*,

Si duos ad coenam convivas invitaveris, idem postulantibus contraria non appones; petente altero quod alterum fastidiat, nonne variabis fercula, ne vel confundas accubitum vel accumbentes offendas? Latinus azyma, fermentum graecus amplectitur. Si pariter accesserint ad altare, neuter alterius sacrificium contemnat. Duos ad convivium vocavi, theologum et legistam, quorum voluntates paria sparguntur in vota, cum iste delectetur acido, ille dulcia concupiscat. Quid demus? Quid non demus? Renuis tu, quod petit alter. Occurrentes in opusculo praesenti leges exponere si proponam, iuris peritus aegre feret, nares contrahet in rugam, caput concutiet, exporriget libellum et quod sibi notum reputat aliis non necessarium opinatur. Patrum veteris aut novi testamenti gesta mystica si narrare coepero, sicut inutilia reputat theologus et opusculum nostrum tum prolixitatis arguet, tum ingratitude accusabit. Condescendant invicem sibi sano colludant assensu, compensent utilitate dispendia, nec historiarum praetextu leges divinas abiiciant, nec legum fastidio iurisperitus amittat, quod in historiis amplectatur.

Accingendosi ad illustrare il *Decretum* di Graziano, il Tornacense aveva allegoricamente immaginato di trovarsi di fronte a due ospiti, da lui invitati a cena, che avevano gusti del tutto diversi: le portate da lui preparate, pertanto, potevano risultare sgradite all'uno o all'altro. I commensali: un legista e un teologo. Immaginando le loro reazioni allorquando si sarebbe addentrato nei rispettivi ambiti di competenza – il giurista civilista avrebbe storto il naso con disgusto quando avrebbe dovuto affrontare l'esame dei testi normativi, mentre il teologo avrebbe manifestato la sua impaziente irritazione, allorquando avrebbe trattato della Sacra Scrittura e dei Padri della Chiesa – Stefano Tornacense, poiché il suo compito risultava piuttosto difficile, li invitava a collaborare («Condescendant invicem sibi sano colludant assensu») superando le preclusioni dell'uno verso l'altro e a mettere a disposizione le relative competenze. Lo sforzo compiuto pochi anni prima dal *magister Gratianus* nel redigere la *Concordia discordantium canonum* – un titolo che racchiudeva un vero e proprio programma scientifico e didattico – doveva esser proseguito dai suoi successori.⁵

Circa un secolo dopo il tema dei rapporti fra diritto e teologia e dei loro

Selected Translations, 500-1245, a cura di e trad. di R. Somerville, B. Brasington, New Haven-London, Yale University Press, 1998, p. 194. Su Stefano Tornacense è tornato di recente il Pennington, che si è soffermato nuovamente su questo passo; cfr. K. PENNINGTON, *Stephen of Tournai (Étienne de Tournai)*, in *Great Christian Jurists in French History*, a cura di O. Descamps, R. Domingo, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 35-51.

⁵ S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, cit., pp. 15-16: «All the tensions and dissonances, all the apparent incompatibilities of the spiritual and the temporal, the supernatural and the natural, could be brought into harmony – the ultimate *concordia discordantium canonum* which Stephen of Tournai had in mind when he invited a theologian and a lawyer to his banquet. For the skills of both of Stephen's guests were needed to make the concordia come true».

interpreti riappare, sotto il profilo allegorico, nell'opera di uno dei più noti e autorevoli canonisti del Duecento: Enrico da Susa, meglio noto come il Cardinale Ostiense.⁶ Le figure sono identiche – il teologo, il civilista e il canonista – ma le immagini utilizzate per rappresentarli sono profondamente diverse: rispettivamente il cavallo, l'asino e il mulo:⁷

Quinimo Theologia spiritualis creaturæ scientia, ciuilis vero corporalis humanæ, canonica potest dici, sicque debet canonica, vt ex præmissis patet, ab omnibus quibus appropriatur, et proprie præ cæteris commendari. Sed nunquid species mulina maior est et dignior equina et asinina? Et planum est, quod equinam theologicæ scientiæ, asininam ciuili sapientiæ poteris comparare, nolo concludere, sed considera quid sequatur, et iunge quod no. infra. de clan. despons. §. qualiter prohibeantur.⁸

Esaminato, ancora una volta, da Stephan Kuttner⁹ che seguiva, di circa un decennio, una sottolineatura di Walter Ullmann¹⁰ e, in tempi recentissimi, da Kenneth Pennington,¹¹ con interpretazioni talvolta diverse in relazione alla natura scherzosa o meno dell'allegoria,¹² il passo sembra prendere atto

⁶ La letteratura su di lui è sterminata. Per un profilo biografico, e per utili indicazioni bibliografiche, cfr. K. PENNINGTON, *Enrico da Susa, cardinale Ostiense*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, 1, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 795-798, ove utilissime indicazioni anche sulle opere e sulla loro datazione.

⁷ HENRICI DE SEGVISIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, Venetiis, Apud Franciscum de Franciscis, Senensem, 1586, ad x Prooemium, col. 8, nu. 12 (cfr. S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, cit., p. 15 n. 35).

⁸ Con questo rinvio – forse perché la comparazione con gli animali poteva risultare indecorosa (cfr. *infra*, n. 15) – l'Ostiense invita alla lettura di una sua ulteriore raffigurazione delle tre discipline (cfr. HENRICI DE SEGVISIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, cit., ad x 4.3, § 3, *Quare prohibeantur*, col. 1288, nu. 4, *ca. fi.*, in cui teologia, diritto civile e diritto canonico vengono così, rispettivamente, definite: «Ergo prima angelica, secunda bestialis, tertia vero rationalis potest dici»). Su questo passo si soffermerà brevemente il teologo puritano John Rainolds alla fine del XVI secolo (cfr. *infra*, nn. 46-47).

⁹ S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, cit., p. 15 nn. 35-36.

¹⁰ W. ULLMANN, *Medieval Papalism: The Political Theories of The Medieval Canonists* (The Maitland Memorial Lectures 1948), London, Routledge, 1949, pp. 30-31.

¹¹ K. PENNINGTON, *Enrico da Susa (Cardinal Hostiensis) (ca. 1200-1271)*, in *Law and the Christian Tradition in Italy: the legacy of the great jurists*, a cura di O. Condorelli, R. Domingo, London-New York, Routledge, 2020 («Law and Religion»), pp. 89-90; il passo, insieme a quello del Tornacense, era stato citato anche da J. VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada: concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 27-28 e n. 23.

¹² Cfr. K. PENNINGTON, *Enrico da Susa (Cardinal Hostiensis)*, cit., p. 95, n. 26: «Some have argued Hostiensis was indulging in humor with this comparison. I see no humor just a reliance on natural history of the animal kingdom to make his point». Si veda a tal proposito il commento del KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, cit., p. 15, che sottolineava come l'Ostiense, pur essendo orgoglioso della disciplina da lui professata, non mancava di manifestare, a questo proposito, anche un sano senso dell'umorismo: «... 'Is then the species of mules

del fatto che, in natura, il mulo è il frutto «ibrido» dell'incrocio fra un asino e una giumenta.¹³ In tal modo l'Ostiense avrebbe inteso affermare la dignità della disciplina da lui professata (la *scientia mulina*) perché in essa si fondono la teologia (la *scientia equina*) e il diritto civile (la *scientia asinina*).

L'Ostiense, però, evitava di sottolineare che il mulo è sterile. E chissà che non sia stato proprio questo ulteriore dato biologico (da cui sarebbe potuta derivare, analogicamente, la infecondità del diritto canonico) desumibile, ad esempio, anche dalla lettura delle fonti civilistiche,¹⁴ e il timore che le sue affermazioni potessero essere male interpretate, ad indurlo, successivamente, a tornare sul tema, per sottolineare nella sua *Lectura* che, in ogni caso, una comparazione fra gli uomini e le bestie, non risulta propriamente decorosa:¹⁵

greater and nobler than that of horses and that of asses?' we are reminded that righteous pride in one's profession need not exclude a healthy sense of humor. The facetious simile carried with it a pun on the 'asinine science' of civil law, but Hostiensis was too deeply learned in civil law himself for seriously belittling its vital role in the governance of Christian society». Così anche H. G. WALTHER, *Die Macht der Gelehrsamkeit. Über die Messbarkeit des Einflusses politischer Theorien gelehrter Juristen des Spätmittelalters*, in *Political Thought and the Realities of Power in the Middle Ages. Politisches Denken und die Wirklichkeit der Macht im Mittelalter*, a cura di J. Canning, O. G. Oexle, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 242-243 e n. 3.

¹³ Queste conoscenze dell'Ostiense potrebbero essere derivate, come sottolinea il Pennington (cfr. K. PENNINGTON, *Enrico da Susa (Cardinal Hostiensis)*, cit., p. 90), dalla *Naturalis historia* di Plinio e dalle *Etymologiae* di Isidoro da Siviglia (ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, *Etymologiarum sive originum libri XX*, XII, I, 56-57, 60; XII, II, XI; C. PLINII SECVNDI, *Naturalis Historia*, VIII, 69[44]).

¹⁴ Non escluderei la conoscenza, ad esempio, di *Dig.* 21.1.38.7: «Sed enim sunt quaedam, quae in hominibus quidem morbum faciunt, in iumentis non adeo: ut puta si mulus castratus est, neque morbi neque vitii quid habere videtur, quia neque de fortitudine quid eius detrahitur neque de utilitate, cum ad generandum numquam sit habilis».

¹⁵ Cfr. *Lectura siue Apparatus domini HOSTIENSIS super quinque libris Decretalium*, Argentini 1512, ad x 1.1.1, f. 4^{rb} ca.me.; cfr., inoltre, HENRICI DE SEGVSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *In primum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581, ad x 1.1.1, f. 5^{vb}, nu. 19. Cfr., inoltre, S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, cit., p. 15 n. 35; K. PENNINGTON, *Enrico da Susa (Cardinal Hostiensis)*, cit., p. 90, nonché G. BRUGNOTTO, *L'«Aequitas canonica»*. *Studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico da Susa (Cardinal Ostiense)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1999 («Tesi Gregoriana. Serie Diritto canonico», 40), pp. 79-80 il quale, anche sulla base degli studi di Gabriel Le Bras, approfondisce il tema, sottolineando come nella *Lectura*, oltre quella già esaminata, l'Ostiense utilizzi – per mostrare plasticamente il *regimen ecclesiae* – un'altra allegoria, quella del corpo umano: accanto alla teologia, raffigurata con la testa, e al diritto civile rappresentato dai piedi (perché si occupa delle questioni terrene), il diritto canonico rappresenterebbe la parte centrale, comprese le mani. Le loro naturali relazioni sono tali che gli occhi e la testa giammai potrebbero rivolgersi alle altre parti del corpo affermando di non averne bisogno. Cfr. HENRICI DE SEGVSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *In primum Decretalium Librum*, cit., ad x 1.14.14, f. 11^{ora-b} nu. 5-6: «Hæc tamen est differentia inter ipsas, quod ciuilib principaliter tractat de regimine temporalium, quæ necessaria sunt ec-

Natura enim mulina composita est ex equina et asinina. Nam constat, quod theologia tanquam dignior equina dicitur, ciuilibus dicatur asinina, et canonica mulina. Sed non est decens quod omnia genera hominum puris bestiis comparemus.

Come avrebbe potuto continuare a sostenere il paragone fra il diritto canonico e il mulo, vale a dire con una bestia da soma naturalmente sterile, in un'opera nella quale si esaminavano i testi trasmessi dal *Liber Extra*? Quella fonte legislativa attestava che il diritto della Chiesa, in precedenza racchiuso nel Decreto di Graziano, era tutt'altro che infruttuoso, perché aveva avuto un indiscutibile e importantissimo seguito nelle decretali pontificie e nei testi che Gregorio IX aveva sistemato e promulgato – grazie all'opera di Raimondo di Peñafort – con la sua opera: un testo che dimostrava concretamente come il diritto canonico – per restare nell'allegoria – fosse tutt'altro che sterile.

In ogni caso, quale che sia la natura – scherzosa o meno – di questa espressione allegorica dell'Ostiense, sta di fatto che, come sottolineava Stephan Kuttner:¹⁶

No matter how violent were the recurrent conflicts between Church and State in the Middle Ages, the medieval mind had no difficulty in seeing ecclesiastical and secular society as but two aspects of higher unity: as two estates, each with its own order of jurisdiction, and yet fused to be one, in the one city whose king is Christ. But with the birth of the modern state and the breaking asunder of Christendom at the end of the Middle Ages, canon law ceased to be a universal bond of one Christian commonwealth. Step by step it lost its once imposing places in the universities; and an ever-growing legal monism, which conceives of all law only as a function of sovereign nations or states, left to canon law at best the modest place of a set of rules which is tolerated as the internal ordinance of one among several recognized religious bodies.

Ed è proprio all'età moderna che occorre volgere ora lo sguardo, per verificare se l'immagine allegorica utilizzata dal Cardinale Ostiense abbia avuto qualche eco nella letteratura che si è addentrata nelle relazioni fra teologi e giuristi, con riferimento alle discipline da loro professate.

clesiæ Dei, sicut corpus animę. i. q. iii. Si quis obiecerit. Theologia vero principaliter de anima. Canonica, modo de hoc, modo de illo, ministros ecclesię in multis instruens, quę in aliis sunt obscura. Dicamus ergo, quod in regimine ecclesię sanctę Dei theologia locum capitis obtinet. Ciuilibus locum pedis. Canonica vero, quę quandoque ad caput, quandoque ad pedem ducitur, obtinet ad locum manus, ad hoc quod le. et no. i. Cor. xii. E. non potest dicere oculus manui, opera tua non indigeo, aut iterum caput pedibus, non estis mihi necessarii», con ciò volendo sottolineare (e il rinvio alla *1 Cor.* 12 appare particolarmente significativo), l'interdipendenza delle tre discipline che, essendo tutte necessarie, e fra loro interconnesse, si sublimano unitariamente – come i doni e i ministeri paolini – al servizio di Dio e dell'umanità.

¹⁶ S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, cit., p. 1.

2. UN TEOLOGO PURITANO E UN GIURISTA PROTESTANTE
 A CONFRONTO NELL'UNIVERSITÀ DI OXFORD
 ALLA FINE DEL XVI SECOLO:
 JOHN RAINOLDS CONTRO ALBERICO GENTILI

Il *civilian* Alberico Gentili e il teologo puritano John Rainolds – entrambi attivi nell'Università di Oxford alla fine del XVI secolo – non ebbero mai, per usare un eufemismo, relazioni positive. Il giurista italiano, nativo di San Ginesio nello Stato Pontificio, esule in Inghilterra dal 1580 a causa della sua adesione alla Riforma, due anni dopo il suo arrivo a Oxford pubblicava i *De iuris interpretibus dialogi sex* (1582), tentando di accreditarsi come giurista pienamente aderente alla tradizione appresa nelle aule dello Studio di Perugia, dove aveva conseguito la laurea *in iure civili* nel 1573, ma generando, contestualmente, non poche avversità da parte degli ambienti umanistici d'Oltremania e, in particolare, di Jean Hotman de Villiers. Il convincimento, espresso in quell'opera, che al giurista non occorresse una profonda conoscenza del latino o del greco, che questi non avesse bisogno della dialettica o della storia né di tutte le altre arti e scienze, aveva generato non pochi problemi. Pochi anni dopo decideva di immergersi in uno dei temi – le relazioni fra gli Stati – che avrebbero caratterizzato, in futuro, una parte importante della sua produzione scientifica. Il primo frutto era rappresentato dal *De legationibus* (1585) seguito dalle tre *Commentationes de iure belli* (1588-1589) e, nel decennio successivo, dai *De iure belli libri tres* (1598): per la loro scrittura si avvaleva, com'era ovvio, non solo della letteratura giuridica ma anche di quella umanistica e dello studio dei classici ai quali, dopo i primissimi anni inglesi, si era maggiormente avvicinato anche su sollecitazione di Toby Matthew già Vicecancelliere dello Studio di Oxford. Lo attesta la lettura di queste opere e di tutte le altre assai numerose, e dedicate ad una cospicua varietà di temi, alle quali attese fino alla fine dei suoi giorni (1608).¹⁷

Il Rainolds, che aveva trascorso tutta la sua carriera a Oxford, fin da quando era studente, e che aveva aderito al partito puritano, schierandosi, molto

¹⁷ Per un quadro d'insieme cfr., da ultimo, G. MINNUCCI, *Alberico Gentili (1552-1608)*, in *Law and the Christian Tradition in Italy*, cit., pp. 281-296; IDEM, *Alberico Gentili a Oxford. L'esperienza, le controversie, il metodo, di un giurista italiano nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Iura communia. Scritti in ricordo di Mario Montorzi*, a cura di D. Edigati, M. P. Geri, Pisa, Pisa University Press, 2022, pp. 419-452, entrambi con ampie indicazioni bibliografiche. Agli anni 1580-1585 va ascritta anche la prima redazione del *De papatu Romano Antichristo*, successivamente aggiornata e modificata fino al 1591: un'opera che attesta, anche nelle successive integrazioni, un continuo ampliarsi delle fonti di riferimento (cfr. ALBERICI GENTILIS, *De Papatu Romano Antichristo recognovit e codice autographo bodleiano D'Orville 607*, a cura di G. Minnucci, Milano, Monduzzi, 2018 [«Archivio per la Storia del diritto medievale e moderno. Studi e Testi», 17], di cui si leggano, a questo fine, i *Prolegomena*, pp. I-CLXII).

probabilmente, sia in favore dell'espulsione di Francesco Pucci, sia contro il conferimento della laurea ad Antonio del Corro, e avversando le idee di Giordano Bruno,¹⁸ era duramente schierato contro le filosofie, da lui ritenute empie, di Agrippa di Nettesheim e di Niccolò Machiavelli, manifestando contestualmente un sentimento fortemente avverso per la cultura italiana,¹⁹ senza tener minimamente conto del fatto che coloro i quali approdavano dalla penisola in terra inglese erano esuli per causa di religione. I due dottori, prima o poi, avrebbero dunque incrociato le armi della dialettica per confrontarsi su quei temi nell'affrontare i quali manifestavano una diversità di opinioni.

È ormai accertato che i dissensi fra Gentili e Rainolds risalgono alla metà degli anni Ottanta del Cinquecento. Lo attesta il giurista italiano in una lettera dell'8 febbraio 1594, inviata a John Rainolds,²⁰ nella quale – in esito alle affermazioni del teologo che era tornato esplicitamente sull'argomento – ricorda le accuse di *italica levitas* formulate nei suoi confronti allorquando, proprio in quel periodo, si stava prefigurando la possibilità di esser chiamato a ricoprire la cattedra di *Regius professor* di *Civil Law*: il suo essere straniero e la sua *levitas* – che si sarebbe concretizzata nell'uso di espressioni vanagloriose e adulatorie nella dedicatoria della *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio*

¹⁸ Sul Rainolds si vedano, da ultimo, M. FEINGOLD, *Rainolds [Reynolds], John (1549-1607)*, in *Oxford Dictionary of National Biography*, 45, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 823-827; S. COLAVECCHIA, *Rainolds, John*, in *Encyclopedia of Renaissance Philosophy*, a cura di M. Sgarbi, Cham, Springer, 2022. Sul suo drastico rifiuto della cultura italiana, sui suoi durissimi giudizi nei confronti delle opere di Pomponazzi, Machiavelli e Cardano, e sui suoi dissensi con Giordano Bruno, oltre alla 'voce' curata dal Feingold, cfr. M. CILIBERTO, *Umbra profunda. Studi su Giordano Bruno*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1999 («Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi», 202), p. 255 e *passim*; una sintesi della carriera del Rainolds *ivi*, p. 249 n. 39; si veda, inoltre, p. 248 nn. 36, 37. Ulteriori cenni sui rapporti fra Rainolds, Bruno e Gentili in D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010 («Studi e Testi del Rinascimento europeo», 38), p. 29 e *passim*, con ampi riferimenti bibliografici.

¹⁹ D. PIRILLO, *Filosofia ed eresia*, cit., p. 29: «Loquentes ut Philosophi tetris opinionibus Italiam totam, ac utinam solam Italiam nostro tempore polluerunt. Loquuntur ut Philosophi homines impurissimi (si tandem homines sunt dicendi) Cornelius Agrippa et Nicolaus Machiavellus, qui de Philosophia, ille naturali, iste morali, talia nobis praecepta vomunt». Si veda, inoltre, JOHANNIS RAINOLDI ANGLI, *De Romanae Ecclesiae idololatria, in cultu sanctorum, reliquiarum, imaginum, aquae, salis, olei, aliarumque rerum consecratarum, et sacramenti Eucharistiae, operis inchoati Libri duo*, Genevae, 1596, I.vi.9, 251 dove, alla luce di un passo del Giovio (*Elogia doctorum virorum*, Apud Joan. Bellerum, Antverpiae, 1557, LXXVII, p. 194), Machiavelli viene definito *irrisor et atheos*.

²⁰ L'epistola fa parte del carteggio fra Gentili e Rainolds – conservato manoscritto nel Corpus Christi College di Oxford, ms. 352, pp. 183-307 – integralmente edito, di recente, in testo critico (G. MINNUCCI, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds (1593-1594)*, Napoli, ESI, 2021 [«Studi "Pietro Rossi"», 5]), sul quale più avanti ci si soffermerà.

(1585) – erano state le argomentazioni, utilizzate dal Rainolds e da altri, per contrastare la sua nomina.²¹ Che il giurista fosse esule per causa di religione – una *condicio* peraltro surrettiziamente revocata in dubbio – non costituiva, pertanto, agli occhi degli ambienti puritani, un titolo di merito. Prevalava, infatti, la considerazione che si trattava di uno straniero e per giunta italiano, della cui sincerità occorreva quanto meno dubitare.²² *Vafri et versipelles*:²³ erano questi gli epiteti con i quali si deploravano i difetti veri o presunti degli italiani, cui si aggiungeva, per l'occasione, da parte del Rainolds e della sua cerchia, la *levitas* che li avrebbe caratterizzati: falsi, voltagabbana e dissimulatori. Veri e propri pregiudizi che, oggettivamente, non rendevano affatto facile la vita degli esuli, provenienti dalla Penisola.

Non è da escludere, però, anche alla luce di quanto il giurista di San Ginesio avrà modo di affermare circa dieci anni dopo, che a queste ragioni se ne siano aggiunte altre: e cioè il suo apprezzamento dell'opera di Niccolò Machiavelli che, come si è visto, era profondamente invisa al Rainolds, e i suoi convincimenti in relazione ai rapporti fra diritto, teologia e religione. Temi e problemi questi ultimi presenti nei *De legationibus libri tres*,²⁴ opera che vede la luce proprio a metà degli anni Ottanta del XVI secolo (1585), epoca a cui risale l'esplicita avversità nei suoi confronti da parte del Rainolds e degli ambienti

²¹ Su tutto il punto cfr. *ivi*, pp. XVIII-XIX.

²² Lo si comprende alla luce del dibattito fra Gentili e Rainolds nella parte relativa al *mendacium*, di cui trascrivo qui solo un paio di passaggi, dai quali si evince che il Rainolds, il 10 luglio 1593, tentava di mettere subdolamente in dubbio che Gentili fosse in esilio per causa di fede (in sostanza una vera e propria accusa di nicodemismo), visto che, proprio lui, aveva teorizzato la liceità del «mendacium officiosum» e che, di conseguenza, avrebbe potuto mentire sul tema per la propria personale utilità («Ubi, cum fides doceat 'non faciendi mala ut eveniant bona'. primum, doleo te, quem fidei causa exulare ferunt, et mendacium rem turpissimam esse confiteri, et emolumenti gratia mentiendum contendere» (G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 8). Gentili risponderà: «Non uides, te cum eo sic agere imperiose, qui papæ imperium contempsit, et exulare patria potuit, et uniuerso regno papali? Verissimè» ferunt, qui hæc ferunt: et in his tu uinceris a me, qui pro pietate me obiurgas «ta»men» (*ivi*, Gentili a Rainolds, 15 luglio 1593, nu. III, p.14). Per il prosieguo della polemica sul punto – sulla quale sarebbe sin troppo lungo soffermarsi – cfr. *ivi*, Rainolds a Gentili, 5 agosto 1593, nu. IV, pp. 36, 45; Rainolds a Gentili, 25 gennaio 1594, nu. VI, pp. 167, 171, 180-181; Gentili a Rainolds, 8 febbraio 1594, nu. VII, p. 211.

²³ Cfr. l'epistola che, il 29 gennaio 1583, William Watkinson scriveva a Jean Hotman allora piuttosto irritato dalla recentissima pubblicazione dei *Dialogi* (1582) gentiliani, invitandolo a riconsiderare la sua posizione critica nei confronti del giurista italiano: «Non sunt multi Itali Gentili nostro similes, id est non sunt simplices et aperti, sed vafri et versipelles...» (cfr. G. MINNUCCI, «Silete theologi in munere alieno». *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano, Monduzzi, 2016, pp. 57, 66). Un Gentili, dunque, a parere del Watkinson, «schietto» e «sincero», e quindi del tutto esente dai «difetti» degli italiani.

²⁴ Su quest'opera si veda, da ultimo, M. FEINGOLD, *What's in a Date? Alberico Gentili and the Genesis of De legationibus libri tres*, «Notes & Queries» 64, 2 (2017), pp. 312-318; *ivi* ulteriori indicazioni bibliografiche.

puritani. La recisa affermazione secondo la quale il diritto religioso riguarda unicamente i rapporti fra l'uomo e Dio, e non i rapporti fra gli uomini – tema quest'ultimo che Gentili svilupperà negli anni seguenti –²⁵ non poteva essere certamente condivisa dal Rainolds, così come un profondo dissenso doveva generare l'altra affermazione secondo la quale i *Discorsi* del Segretario fiorentino (le *aureas in Livium Observationes*) costituiscono il modello per trattare le questioni etiche e politiche sotto il profilo metodologico.²⁶

È molto probabile, pertanto, che proprio queste siano le ragioni per le quali, nella primavera del 1586, al seguito di Orazio Pallavicino, l'esule marchigiano lascia l'Inghilterra per la Germania, con l'intenzione di non fare più ritorno Oltremarina. Le cose, però, come sappiamo, andranno in maniera diversa da quanto auspicato dai suoi avversari: l'8 giugno 1587, grazie agli appoggi di Walsingham e Leicester col quale, fra l'altro, i rapporti erano restati sempre ottimi, e di alcuni membri della gerarchia anglicana, Alberico Gentili viene nominato, dalla regina Elisabetta I, *Regius Professor* di *Civil Law* a Oxford.

3. DIRITTO E TEOLOGIA NELL'EPISTOLARIO INTERCORSO FRA ALBERICO GENTILI E JOHN RAINOLDS (1593-1594): BREVI CENNI

I dissensi emersi a metà circa degli anni Ottanta del XVI secolo riesplodono, in maniera fragorosa e improvvisa, all'inizio del decennio successivo. Risale

²⁵ A. GENTILIS *De legationibus libri tres*, Londini, excudebat Thomas Vautrollerius, 1585, II.XI, p. 63: «Secundum argumentum, quo ego in istam definitionem inclino, illud est: quia religionis ius hominibus cum hominibus non est, sed cum Deo. Cum Deo enim communio nobis religione intercedit: nam hæc est inter homines, et Deum ratio: quia est religio scientia diuini cultus, et habitus obseruantiae eius, quo habitu nos cum Deo deuincimur et religamur...» con rinvio *in marg.*: Pi. gr. 4. c. 35. Mor. Phi. (*Vniversa philosophia de Moribus a FRANCISCO PICCOLOMINEO SENENSE, in Academia Patavina philosopho primo in Gradus decem redacta*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1594, p. 182 lett. A). Gentili esprimerà gli stessi concetti pochi anni dopo scrivendo la *De iure belli Commentatio prima* (A. GENTILIS, *De iure belli Commentationes duae*, Lugduni Batavorum, apud Iohannem de la Croy (ma Londra, John Wolfe), 1589, *Commentatio prima*, p. D3ii, ma E3ii), ove un esplicito rinvio al *De legationibus* e, ancora più avanti, nell'epistola indirizzata al Rainolds il 22 novembre 1593 (G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 66 n. 69), nel *De iure belli* (A. GENTILIS, *De iure belli libri tres*, Hanoviae, excudebat Guilielmus Antonius, 1598, I.IX, pp. 64-65) e, infine, nel *De nuptiis* (A. GENTILIS *Disputationum de nuptiis libri VII* [d'ora in avanti: *De nuptiis*], Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1601, p. 43, «De theologia, et religione, Cap. VIII»). Per un approccio interpretativo a questo percorso gentiliano cfr., da ultimo, G. MINNUCCI, «*Bella religionis causa mouenda non sunt*». *La libertas religionis nel pensiero di Alberico Gentili*, «Nuova Rivista Storica» 102, 3 (2018), pp. 993-1018.

²⁶ Per il riferimento di Gentili a Machiavelli cfr. A. GENTILIS, *De legationibus libri tres*, cit., III.VIII-IX, p. 109. Non sarà un caso che nel *Discorso* in difesa della *iurisprudencia*, vergato da Gentili nel 1594, allorché era da poco terminato lo scambio epistolare col Rainolds (cfr. *supra*, n. 20), il giurista italiano abbia inteso difendersi, dall'accusa di *macchiaelicus*, oltre che da quelle di *trico jtalicus* e *athaeus* (cfr. G. MINNUCCI, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia*, «Quaderni Fiorentini» 44 [2015], pp. 236-237, 250).

ai primi anni Novanta la polemica sugli spettacoli teatrali fra William Gager e John Rainolds relativa alla legittimità, da parte degli attori, di assumere ruoli e vesti femminili (si ricordi che alle donne era proibito calcare le scene), in violazione delle disposizioni del Deuteronomio (*Deut.* 22.5) e, più in generale, alla liceità delle rappresentazioni teatrali, anche da parte degli studenti: un genere di spettacolo che il Rainolds condannava.²⁷ Una polemica che raggiungerà il suo culmine pubblico nel 1592, allorché Elisabetta I visiterà l'Università di Oxford. Per quella occasione, la Regina aveva assistito a rappresentazioni teatrali, fra le quali un'opera di William Gager, con cui John Rainolds aveva polemizzato in relazione agli spettacoli teatrali; a quest'ultimo, il 28 settembre, per questa ragione, la Regina si rivolgeva con fermissime parole di riprovazione: «Elizabeth schooled Dr John Rainolds for his obstinate preciseness, willing him to follow her laws, and not run before them».²⁸

Malgrado ciò la polemica sul teatro riprenderà vigore nel 1593-1594, e vedrà contrapporsi al Rainolds proprio Alberico Gentili che, nel giugno 1593, aveva pubblicato la *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis*.²⁹ In essa egli aveva messo in discussione la possibilità che i teologi potessero occuparsi legittimamente della questione oggetto di dibattito, giungendo fino al punto di sostenere che, mentre da un lato riconosceva senza dubbio l'influenza che l'elaborazione teologica avrebbe potuto esercitare sul suo pensiero in materia religiosa, una analoga importanza non avrebbe potuto attribuirgli *in re morali et politica*.³⁰ Ma anche nelle pubblicazioni precedenti,

²⁷ Cfr. sul punto, J. W. BINNS, *Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy*, «Sixteenth Century Journal» 5, 2 (1974), pp. 95-120 e, da ultimo, C. RAGNI, *La nazione e il teatro. Alberico Gentili, Shakespeare e l'Inghilterra elisabettiana*, Perugia, Aguaplano, 2020 («Scritture e Linguaggi. Collana di Lingue e Letterature», 3), pp. 139-153.

²⁸ Il discorso di Elisabetta I si legge in C. PLUMMER, *Elizabethan Oxford. Reprints of Rare Tracts*, Oxford, Oxford Historical Society at the Clarendon Press, 1887, pp. 271-272: «Moneo ego, ut non praeceatis leges; sequamini. Ne disputetis, non meliora possint praescribi; sed observetis, quae lex Divina iubet, et nostra cogit...». La liceità delle rappresentazioni teatrali universitarie era stata sostenuta da Gentili sottolineando, a sostegno della sua tesi, l'approvazione di Tobie Matthew e dei *Praefecti et moderatores collegiorum* di Oxford, nonché la partecipazione, come spettatori, della Regina Elisabetta, delle personalità di Corte e accademiche (cfr. l'epistola di Gentili del 15 luglio 1593, ed. in G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 17; su tutto il punto ivi, p. XXI n. 11). Elisabetta aveva assistito, il 24 e 26 settembre 1592, a due rappresentazioni teatrali, tra le quali i *Rivales* del Gager. Su tutto il punto cfr., inoltre, F. S. BOAS, *University Drama in the Tudor Age*, Oxford, Clarendon Press, 1914, pp. 254-255, 266-267.

²⁹ A. GENTILIS *Commentatio ad l. III. C. de professorib. et med.*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1604. Testo criticamente annotato e traduzione in lingua inglese in J. W. BINNS, *Alberico Gentili in Defense of Poetry and Acting*, «Studies in the Renaissance» 19 (1972), pp. 224-272.

³⁰ Cfr. A. GENTILIS, *Commentatio ad l. III Codicis*, cit., in J. W. BINNS, *Alberico Gentili in Defense*, cit., p. 247, e la traduzione in lingua inglese, p. 269: «Nam qui histrioniam omnem

ad iniziare dal *De legationibus* (1585) per finire alla *De iure belli Commentatio prima* (1588), era apparso evidente che il Gentili distinguesse nettamente lo *ius religionis* dallo *ius humanum* individuando il discrimine, fra i due diritti, nei soggetti fra i quali si sarebbe instaurato il rapporto. Lo *ius religionis*, dal suo punto di vista, avrebbe regolato unicamente le relazioni degli uomini con Dio e non quelle fra gli uomini per le quali occorreva far ricorso allo *ius humanum*.

Il fatto che Gentili esprimesse da lungo tempo il suo punto di vista sui rapporti fra diritto, teologia e religione non era passato inosservato agli occhi attentissimi del Rainolds il quale, peraltro, aveva ben presente la precedente produzione scientifica del giurista di San Ginesio perché anche ad essa, nel corso della polemica, farà più volte riferimento. Il fuoco, che stava covando da tempo sotto la cenere, non aspettava che di essere nuovamente ravvivato, e la polemica fra Gager e Rainolds, cui si aggiungeva subito dopo Alberico Gentili, aveva contribuito, e non poco, a far sviluppare definitivamente l'incendio dando vita ad un vero e proprio scontro, condotto in punta di penna, fra il giurista italiano esule in Inghilterra e il teologo puritano, attraverso una corrispondenza privata (di cui sono ancor oggi conservate complessivamente otto lettere manoscritte, oggetto di recente pubblicazione in testo critico),³¹ che prenderà avvio con un'epistola di Gentili a Rainolds del 7 luglio 1593, e che si chiuderà, almeno sotto il profilo delle relazioni epistolari, con una missiva del 12 marzo 1594 del teologo puritano al giurista italiano.

La controversia in forma epistolare fra Gentili e Rainolds, già oggetto di studio, pur prendendo le mosse da temi e problemi relativi alle rappresentazioni teatrali e dalla possibilità per gli attori di assumere vesti e ruoli femminili – temi ai quali si aggiunge quello dell'*officiosum mendacium* –³² verte, sostanzialmente, sul ruolo del teologo e del giurista e sulle rispettive competenze.

sublatam esse volunt, hi auctoritate theologorum magis moventur. Ego vero ut theologorum auctoritate in re religionis valde moveor, ita in re morali, aut politica non valde...». Un'affermazione, questa di Gentili, che il Rainolds contrasterà ripetutamente nel corso della corrispondenza fra loro intercorsa nel 1593-1594 (cfr. G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., pp. xxii-xxiii n. 17).

³¹ Cfr. ivi, pp. 1-273, ove l'edizione dell'epistolario, preceduta da una *Introduzione*, pp. xv-lv.

³² Il tema era già stato oggetto di riflessione da parte del giurista italiano che lo aveva affrontato nelle *De iure belli commentationes* (1588-1589) in relazione all'uso degli stratagemmi e degli inganni finalizzato a vincere il nemico. Un argomento, quello del mendacio, che alla luce di alcune affermazioni del Rainolds, era stato il primo sul quale si era generato il loro dissenso (cfr. l'epistola di Rainolds a Gentili del 12 marzo 1594: «Principio igitur, in capite de mendacio, præcipua et primaria nobis quæstio fuit...»; cfr. G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 247), e che ad esso erano state dedicate ulteriori lettere, ancora sconosciute, alle quali nell'epistolario del 1593-1594 si fa talvolta rinvio (ivi, p. xxiv n. 20).

Non sembra qui opportuno soffermarsi troppo a lungo sulla questione, ancorché meritevole di ulteriori approfondimenti, soprattutto alla luce delle epistole, sebbene ad esse siano già state dedicate alcune pagine. Basterà qui ricordare che Alberico Gentili riteneva che i teologi non fossero gli unici interpreti della Sacra Scrittura, e che la stessa – come affermava nella corrispondenza col teologo inglese risalente al luglio 1593 – potesse essere del tutto legittimamente oggetto di studio anche da parte dei giuristi. I testi sacri, pertanto, dovevano essere ritenuti comuni ad entrambe le categorie di studiosi, con la precisazione che ai giuristi doveva essere riconosciuta una maggiore competenza in relazione ai precetti regolatori dei rapporti fra gli uomini.³³ Una posizione questa che il Rainolds, recisamente, non condivideva. Il teologo puritano, infatti, dopo aver accusato il giurista di San Ginesio di *immodestia* e di *impietas* – accusa quest'ultima rivolta anche a Niccolò Machiavelli e non condivisa da Gentili – affermava che l'interpretazione delle Scritture doveva restare di esclusiva competenza della teologia, l'unica disciplina da considerare *fidei et vitae magistra*. Fra i testi trasmessi dai Libri sacri era ovviamente annoverato il *Decalogo*, per il quale il Rainolds continuava a ritenere fondamentale l'elaborazione teologica: per volontà divina i teologi, *praecipui interpretes*, avrebbero avuto il compito di spiegare alla Chiesa e al Popolo, attraverso la loro funzione interpretativa, i precetti contenuti in entrambe le *Tavole della Legge*.³⁴

4. L'ALLEGORIA ELABORATA DALL'OSTIENSE

È OGGETTO DI DISCUSSIONE FRA ALBERICO GENTILI E JOHN RAINOLDS

Fra i passaggi dell'epistolario dedicati alle relazioni fra giuristi e teologi, e agli ambiti di competenza delle rispettive discipline, ne emergono alcuni che attestano non solo le ragioni ultime e la profondità del dibattito, ma anche il ricorso, da entrambe le parti, ad un'ampia letteratura di riferimento.

Nell'epistola scritta il 22 novembre 1593, ed indirizzata al Rainolds, sof-

³³ Cfr. le epistole di Gentili a Rainolds del 7 luglio, e del 15 luglio 1593, *ivi*, pp. 3, 14: «...at moralia, et politica Sacrorum Librorum, aut nostra existimavi, aut certe communia nobis, et theologis...»; «...Communes sunt sacri libri; et in his, quæ spectant ad secundam tabulam, nostri magis, quam uestri...». Sul punto cfr. *infra*, §. 5.

³⁴ Per la ricostruzione della vicenda, per la data delle epistole e per il loro contenuto, per l'influenza che ebbero, soprattutto in relazione alle opere cui successivamente attese il Gentili, cfr. *ivi*, pp. xv-lv. Cfr., inoltre, G. H. J. VAN DER MOLEN, *Alberico Gentili and the Development of International Law: His Life Work and Times*, 2nd ed., Leyden, Sijthoff, 1968, pp. 210-214, 240, 246, 258, 312 n. 77, 320 n. 258, 327; D. PANIZZA, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981, pp. 55-87; J. W. BINNS, *Women or Transvestites...*, cit., pp. 95-120; G. MINNUCCI, «*Silete theologi in munere alieno*», cit., pp. 129-150, ai quali si debbono le prime indagini sulle epistole rimaste inedite fino all'ed. Minnucci (cfr. *supra*, n. 20).

fermandosi sul tema della religione e sulla sua definizione, il Gentili così si esprime:³⁵

Et ecce quod si religio ius est inter Deum et hominem: ad religionis autem doctrinam cogitur theologia: 'theologia', (quod dixi) 'vitæ omnis magistra non fuerit'. Et etiam si theologia est hæc magistra, quam et cum vulgo accipias de omni corpore Bibliorum; frustra leges aliæ instituta, præcepta, ad vitam instruendam. placet, unum e tuis canonistis et quidem summum audire? Hostiensis vos vtique minus ferebat, qui contenditis 'sola theologia regi ecclesiam posse'. Quid si audisset de reliqua omni republica?

La posizione gentiliana, già espressa nelle opere precedenti,³⁶ e sostanzialmente confermata in un'epistola del 15 luglio 1593,³⁷ configurava la *religio* come il rapporto che si instaura tra Dio e l'uomo. Questo, a suo avviso, era il territorio di competenza della teologia. Ne conseguiva che, pur riconoscendo a quella disciplina il compito di essere *magistra vitæ*, ad essa non poteva essere attribuita la funzione di esercitare il suo magistero in tutti gli ambiti della vita umana in maniera esclusiva. Pur essendo convinto del ruolo imprescindibile della Sacra Scrittura – della cui lettura dovevano far tesoro anche i giuristi – il *regius professor* di *civil law* dell'Università di Oxford sottolineava il fatto che vi erano le fonti legislative, finalizzate a regolare i rapporti umani, delle quali occorreva tener conto. Ed anche la Chiesa – e l'affermazione derivava da una lettura – presumibilmente indiretta – della *Summa* dell'Ostiense –³⁸ non poteva esser governata e regolata, esclusiva-

³⁵ G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 72.

³⁶ Cfr. *supra*, n. 25.

³⁷ Cfr. G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., pp. 14-15: «Noli calumniari, me 'pueros docere, ut de rebus morum non magnopere curent', 'quid sentiant theologi'. nam de me, de iurisconsulto scripsi, et re politica. De re religionis quod scripsi, id sentio: et in ea serio 'theologorum ualde tribuo auctoritati'. Sed res religionis quid est? 'Scripturarum interpretatio' omnis, aut omnium, non 'est religionis'. 'Theologia fidei, et uitæ magistra est'. sed non omnis uitæ. nec omnis pars sermonum dei in solidum uestra est. Ostende diuersum, audiam». Per la posizione assunta dal Rainolds nell'epistola immediatamente precedente, risalente al 10 luglio 1593, cfr., *ivi*, pp. 7-8: "nam theologia, ut fidei, sic vitæ est magistra...", che fondava la sua affermazione su *Ex.* 20.2, ma soprattutto su *2 Tim.* 3.16.

³⁸ Il Gentili si limita a fare riferimento all'opera dell'Ostiense senza allegare alcun testo specifico. Il rinvio è molto probabilmente a HENRICI DE SEGVISIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, cit., ad x 5.38, col. 1776: «Igitur præsumptuosum est, asserere quod statutis sacrorum canonum in sua firmitate manentibus, per solam Bibliam regi posset ecclesia sancta Dei: sed hoc tantum consueuerunt asserere, ius canonicum ignorantes: qui tamen eosdem astringunt...». Che il rinvio fosse a questo passo della *Summa* lo si può desumere dalla lettura del *De nuptiis* – testo nel quale il giurista riprende ed amplia il contenuto delle sue epistole (cfr. *infra*, n. 52) – non solo perché vi sono utilizzati gli stessi lemmi, ma soprattutto perché il testo dell'Ostiense risulta parzialmente riprodotto in un *consilium* di Tiberio Deciani al quale Gentili espressamente rinvia. Cfr. A. GENTILIS, *De nuptiis*, cit., p. 50: «Eos vero, qui dicebant, 'regi ecclesiam' sola 'posse' theologia, etiam Canonistæ improbant. Et ego quicquid de ecclesia non cum Canonistis sentio, id negantibus de theologia, hoc est (sumto largius voca-

mente, alla luce dell'elaborazione teologica. Ne conseguiva, pertanto, che la sola teologia non avrebbe potuto assumere su di sé il ruolo di unica regolatrice delle vicende umane e che, di conseguenza, pur essendo *vitae magistra*, non lo era *omnis vitae*.

Le convinzioni dell'Ostiense, delle quali abbiamo già dato conto in precedenza, contemplavano l'esistenza di due distinte discipline, con differenziate finalità come la teologia (la *spiritualis creaturae scientia*) e il diritto civile (la *corporalis humanae scientia*); da esse, frutto di una vera e propria relazione carnale, sarebbe nato il diritto canonico, tant'è che, per esprimere questo concetto, il grande canonista avrebbe utilizzato molteplici allegorie, fra le quali quella fondata sul mondo animale: il diritto canonico (il mulo) sarebbe stato l'esito dell'ibridazione fra la teologia (il cavallo) e il diritto civile (l'asino).³⁹ Tutto ciò attestava, di fatto, che la scienza teologica, pur essendo imprescindibile, non era di per sé sufficiente al governo della Chiesa, per il quale occorreva far ricorso, in ogni caso, al diritto.

Affermazioni, quelle di Gentili – il quale peraltro, nel commentarne il pensiero, aveva provocatoriamente annoverato l'Ostiense alla cerchia di appartenenza del Rainolds («unum e tuis canonistis») – che quest'ultimo, alla luce dei suoi convincimenti, non poteva accettare, esprimendosi criticamente, e con una malcelata *vis polemica*, nell'epistola di risposta al giurista italiano, vergata il 25 gennaio 1594:⁴⁰ testo sul quale appare utile, seppur brevemente, gettare lo sguardo.

bulo) de bibliis sacris: tamen de republica verissimum censeo iudicium Canonistarum», con rinvii in marg.: *Pan. c. 1. de cons.* (ABBATIS PANORMITANI, *Commentaria Primae Partis in primum decretalium librum*, apud Iuntas, Venetiis, 1591, ad x 1.1.1, f. 12ra, nu. 12, ca. fi.); *Decia. 1. cons. 43.* (TIBERII DECIANI, *Responsorum volumen primum*, Resp. XLIII, Impressum Francof. ad Moen. impensis Sigis. Feyerabendii, 1589, f. 238va, nu.7, ove il rinvio all'Ostiense: «Nam et Hostien. in summa de poenit. et remiss. §. cui confitendum. colum. 9. versicu. 3. dixit quod per so-lam Bibliam et Euangelia non possit regi Ecclesia sancta Dei: et ideo dicebat Ioan. Ruger. in c. 1. de causa possess. et proprieta. in primo notab. *Legista senza capitolo val poco, Canonista senza legge, val niente...*», con rinvio, a sua volta a: *Repetitio solennis et singularis rubrice extra de causa possessionis et proprietatis ac decretalis prima eiusdem tituli quotidianam et practicabilem materiam possessorii et petitorii (in qua vt plurimum practicantes perperam sentiumt) complectens. edita per egregium et famatissimum iuris utriusque doctorem et interpretem et iudicem appellationum valentie dominum JOHANNEM RUGERIUM DE MOTA, in academia valentina, s.n.p., ma 36-37: «Et illud commendat Barba. in prin. de testa. vbi dicit quod iuris canonici sanctitas iuris ciuilibus subtilitate decoratur ad quod roma. Singula. cccccliiii. habeas finem vbi dicit *legista sense capitolo vale pauco. et canonista sense lege vale niente* [corsivo mio]»). Sull'espressione proverbiale *Legista senza capitolo...* cfr., da ultimo, A. ERRERA, *La natura ancipite della massima: legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil*, «Historia et Ius», 14 (2018), paper 16, con rinvio ai *Singularia* del Pontano, ad altre fonti, e a un'ampia letteratura sul tema. La massima verrà utilizzata, come si è visto, oltreché da Tiberio Deciani, che rinvia a Johannes Rugerius de Mota, anche da Melchor Cano (cfr. *infra*, n. 44).*

³⁹ Cfr. *supra*, nn. 7, 15, ove anche ulteriori allegorie individuate dalla letteratura che se n'è occupata.

⁴⁰ Testo edito in G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., pp. 85-197.

Non è questa la sede – anche per le finalità di questo scritto – nella quale si può dar conto complessivamente dei convincimenti del Rainolds; sembra però opportuno subito sottolineare che il teologo puritano negava immediatamente l'accusa che il giurista italiano gli aveva rivolto, quella cioè che, a suo parere, la teologia sarebbe stata l'unica disciplina utile a *regere omnem republicam*:⁴¹

Ac noli me urgere eiusmodi testimoniis, quale illud est Hostiensis, quo hic concludis dicens: 'Hostiensis', maximus canonista, 'vos utique minus ferebat theologos, qui contenditis sola regi theologia ecclesiam posse: quid si audisset de reliqua omni republica?' ubi primo, rempublicam omnem theologia sola regi posse, affingis mihi falso. Nam, ut Canus⁴² vult civilis iuris auctoritatem ascisci a theologo, quum de moribus in republica, aut constituendis, aut constitutis disserit; quem in his tamen, quæ ad ecclesiæ mores divina lege præscriptos pertinent, affirmat,⁴³ aut parum aut certe nihil iuvare ne iuris quidem canonici peritorum auctoritate: sic ego, licet asseram ecclesiam theologia sola sapientem reddi ad salutem; tamen ius civile ad regendam rempublicam, et plus quam ius civile, municipale dico ad regendam nostram rempublicam Anglicanam, necessarium iudico.

Utilizzando i *Loci theologici* di Melchor Cano⁴⁴ il Rainolds, infatti, pur sottoli-

⁴¹ Ivi, p. 173.

⁴² *Ibidem*, p. 173 n. 696, ove l'allegazione marginale all'epistola del Rainolds: «in marg.: LOCOR. theol. lib. 10. cap. 8». (MELCHIORIS CANI, *De locis theologicis*, in *Theologiae cursus completus: ex tractatibus omnium perfectissimis ubique habitis, et a magna parte episcoporum necnon theologorum Europae Catholicae, universim ad hoc interrogatorum, designatis, unice conflatus: plurimis annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosve populos alte positus*. T. 1-, annotarunt vero simul et ediderunt, a cura di J. P. Migne, V. S. Migne, Parisiis, Bailly, 1839, X.VIII, coll. 457-459).

⁴³ *Ibidem*, p. 173 n. 697, con la successiva allegazione marginale del teologo puritano: «in marg.: Lib. 8. cap. 7.» (MELCHIORIS CANI, *De locis theologicis*, cit., VIII.VII, coll. 418-422; in particolare col. 419).

⁴⁴ Cfr. MELCHIORIS CANI, *De locis theologicis*, cit., X.VIII, col. 457: «*Juris civilis studium theologo utilissimum probat...* Probandus est igitur, ac multo etiam magis theologus, si adversum haereticos, cum vel de rerum temporalium dispositione recta disserit, vel de moribus in republica aut constituendis aut constitutis, legum civilium auctoritatem adsciscit...». Si noti che il Rainolds (cfr. *supra*, n. 42), pur utilizzando la medesima formulazione del Cano, omette la parte precedente del testo del teologo spagnolo, nella quale lo stesso, a dimostrazione della vicendevoles utilità delle tre discipline aveva affermato: «Sed illius verius est, juris humani facultatem in multis theologo commodam esse posse. Si enim illi canonica scientia est necessaria, huic autem peritia legum adeo conjuncta et colligata est, ut vix altera possit ab altera separari, theologus sane ut jus canonicum, ita quoque et civile cum illo connexum vindicare debet. Quod autem sacrorum statuta canonum principum constitutionibus adjuvantur, vicissimque illas juvent, testatur Lucius 3, de novi operis nun. cap. 1. Unde illud apud Italos: *Il legista senza capitolo vale poco, ma il canonista senza legge vale niente, factum est jam tritum sermone proverbium. Rursum pontificum jura plerumque civili auctoritate rationeque utuntur. A theologo igitur, cui jus pontificium familiare esse oportet, non erit juris civilis cognitio aliena...*». Mentre in un altro passaggio racchiuso nel capitolo VII del Libro VIII («*Quis usus juris canonici in theologica facultate*») il Cano, il cui pensiero viene riassun-

neando l'importanza, per il teologo, della conoscenza del diritto civile, aveva affermato che solo la teologia sarebbe stata in grado di interpretare correttamente la legge divina e, contestualmente, di far perseguire alla Chiesa il suo compito di dedicarsi alla *salus animarum*, mentre al diritto civile, e ancor di più, al diritto inglese – una disciplina, il diritto, che non poteva comunque ignorare i precetti divini – doveva esser riservato il compito di governare la *Respublica*. In tal modo, il teologo puritano, mentre da un lato escludeva l'importanza del diritto canonico, limitandosi a differenziare i compiti del teologo e del giurista civilista, formulava subdolamente un vero e proprio attacco nei confronti del *civilian* perché, nel sottolineare il valore dello *ius municipale* nel governo della *Respublica* anglicana, sminuiva di fatto la funzione che il giurista di diritto comune avrebbe potuto esercitare Oltremarica.

Al diritto canonico, però, e al pensiero dell'Ostiense, il Rainolds dedicava il testo immediatamente successivo:⁴⁵

'Hostiensis vos minus ferebat theologos': quam ego tibi regeram, Hostiensis vos minus ferebat iurisconsultos, seu legistas, ut ipse vocat? Quippe qui, quo suos canonistas solos idoneos ad ecclesiam regendam esse suadeat, ita distinguit⁴⁶ eorum conscientias a nostris atque vestris, ut conscientiam plerorumque simplicium theologorum, 'angelicam dici posse'; plerorumque legistarum, 'bestialem'; bonorum autem canonistarum, 'rationalem', aiat.

Le idee del cardinale di Ostia, pur non essendo condivise dal Rainolds, nella parte in cui riconoscevano al canonista il compito di interpretare le norme finalizzate al governo della Chiesa, gli offrivano l'opportunità di controbattere piuttosto duramente nei confronti del giurista italiano. L'Ostiense, infatti, commentando il titolo *de clandestina desponsatione* del *Liber Extra* di Gregorio IX (x 4.3), soffermandosi sul tema del *periculum animarum* e delle valutazioni dei *crimina* anche sotto il profilo della coscienza, aveva sottolineato le rimarchevoli differenze fra teologi, civilisti e canonisti, con l'attribuzione ad ogni categoria di caratteristiche che, di fatto, evidenziavano, la superiorità di questi ultimi: «Ergo prima angelica, secunda bestialis, tertia vero rationalis potest dici».⁴⁷

to dal Rainolds (cfr. *supra*, nel testo n. 43), aveva affermato: «2. In his etiam, quae ad mores pertinent, quatenus vel lex evangelica, vel ratio philosophiae de huiusmodi praescribit, iureconsultorum autoritas parum, aut certe nihil theologo conferre potest» (Cfr. MELCHIORIS CANI, *De locis theologicis*, cit., VIII.VII, col. 419). Un testo, quello del Cano, che Gentili utilizzerà nella redazione del I Libro del *De nuptiis* (1601), per controbattere alle affermazioni del Rainolds (cfr. G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. xxxi n. 34, con rinvio ai *Loci*, X.VIII «Juris civilis studium theologo utilissimum probat», e X.III «Qui philosophi sint theologis utiles»).

⁴⁵ G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 173.

⁴⁶ *in marg.*: Host. Summ. de cland. desponsat. §. 3. (HENRICI DE SEGVSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, cit., ad x 4.3, § 3, Quare prohibeantur, col. 1288, nu. 4, *ca. fi.*).

⁴⁷ *Ibidem*.

Ma l'Ostiense, secondo il teologo, era andato oltre:⁴⁸

Et nostræ professioni libros sacros tribuens universa Biblia; vestra, Iustinianas, Lombardicas, et feudorum leges; suam vero prædicans hæc omnia complecti, et totum ius divinum atque humanum: 'theologicam scientiam equinæ' speciei comparat, 'civilem asininæ', 'canonicam mulinæ';⁴⁹ ut quantum mulus præstat equo et asino, tantum se nobis et vobis anteponat. Quæ mihi tam insulsa videntur, [pud] putidaque, et quanquam non a mulo, ab animali tamen experte rationis, ac suos catulos nimis admirante, scripta: ut tale vel per iocum in iurisconsultos coniciere cœnum me puderet; tu theologis illum serio opponis.

Il grande giurista medievale, infatti, se da un lato aveva attribuito l'interpretazione della Scrittura alla teologia, dall'altro aveva riconosciuto alla civilistica il compito di studiare i testi racchiusi nel *Corpus iuris civilis* che, a suo parere, erano rappresentati dalla compilazione giustiniana, dalla *Lombarda* e dai *Libri feudorum*. L'Ostiense, in tal modo, avrebbe chiuso il cerchio, assegnando al diritto canonico il compito – che gli derivava dal fatto di esser «figlio» della teologia e del diritto civile – di interpretare il diritto divino e umano. La dimostrazione di tutto ciò sarebbe stata sorretta attraverso l'uso dell'allegoria, della quale si è più volte discusso: una simbologia che il Rainolds, ovviamente, non solo non condivideva ma che contestava da un punto di vista sostanziale. Com'era dunque possibile che un civilista come Gentili utilizzasse il pensiero dell'Ostiense per opporsi a quello dei teologi («tu theologis illum serio opponis»): di un canonista, cioè, che non solo riteneva la sua disciplina superiore al diritto civile e alla teologia – e che quindi assumeva una posizione di superiorità nei confronti di entrambi i contendenti che quelle materie professavano – ma anche perché utilizzava un'allegoria inaccettabile: opinioni, quelle del cardinale che, a parere del Rainolds, se non erano attribuibili ad un mulo (la *scientia canonica*), potevano essere ascritte ad un animale razionale e che pertanto lui stesso, che pure era avverso ai giuristi civilisti (i quali avrebbero professato la *scientia asinina* o se si vuole – in esito all'ulteriore allegoria dell'Ostiense – *bestialis*), non avrebbe mai utilizzato per gettare fango contro di loro.

In tal modo il Rainolds – che evidentemente non aveva attribuito all'allegoria dell'Ostiense una natura scherzosa –⁵⁰ non solo contestava l'utilità da parte di Gentili di allegare le opinioni di uno fra i più autorevoli canonisti – dei quali peraltro il giurista italiano non aveva avuto sempre una buona

⁴⁸ G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 174: in marg.: Prooem, § 12 (HENRICI DE SEGVISIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, cit., ad Prooem., coll. 7-8, nu. 11-12; ma vedi anche col. 6, nu. 8; col. 6, nu. 7, ca. fi.).

⁴⁹ Cfr. HENRICI DE SEGVISIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, cit., ad Prooem., col. 8, nu. 12.

⁵⁰ Cfr. *supra*, n. 12.

opinione –⁵¹ così respingendo l'affermazione gentiliana che li aveva ascritti alla sua cerchia, ma giungeva fino al punto di sostenere – e l'uso di questo linguaggio non deve meravigliare perché a termini siffatti egli faceva spesso ricorso – che la figura allegorica elaborata dall'Ostiense doveva esser considerata *insulsa et putida*. La teologia, a suo parere, continuava così a conservare quel ruolo ineludibile di esclusiva interprete del testo sacro, e di guida magisteriale per l'umanità.

5. CONCLUSIONE

Non è questa la sede nella quale potersi ampiamente soffermare sul dibattito che continuerà a svilupparsi fra i due contendenti oxoniensi. Basterà qui sottolineare come il giurista di San Ginesio, restando pienamente convinto delle sue ragioni, attraverso nuove argomentazioni che illustrerà nel prosieguo della corrispondenza col Rainolds, confermerà il suo punto di vista in relazione alle competenze ascrivibili al teologo e al giurista, approfondendo le sue idee nel I Libro del *De nuptiis*: opera che vede la luce nel 1601, nella quale il *civilian* italiano farà tesoro di quanto aveva espresso nella corrispondenza col Rainolds.⁵² Muovendo dalla bipartizione delle *Tavole della Legge* contenenti, la prima, i precetti divini relativi ai rapporti fra Dio e l'uomo (diritto divino) e, la seconda, quelli relativi ai rapporti fra gli uomini (diritto umano), giungerà ad una prima conclusione: e cioè che ai teologi, sommi interpreti della Sacra Scrittura, deve essere attribuita la competenza a studiare ed interpretare i precetti divini regolatori dei rapporti fra l'uomo e Dio, mentre ai giuristi che, *ratione subiecti* (l'uomo e le sue azioni) e *ratione finis* (il diritto umano), sono ritenuti competenti ad interpretare le norme regolatrici delle relazioni umane, resterà il compito, anche alla luce dei precetti della Scrittura, di definire quelle stesse problematiche sotto il profilo del diritto.⁵³

Ai teologi, in ogni caso – e questo è un elemento innovativo frutto del dibattito epistolare col teologo puritano –⁵⁴ occorreva riconoscere anche il

⁵¹ Cfr. quanto afferma il Rainolds poco più oltre: «Præterea, canonistas simul universos, per contumeliam, 'pingues' nominas, quum tibi refragantur» (G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., p. 174 con rinvio, da parte del Rainolds, alla precedente epistola di Gentili del 22 novembre 1593 (ivi, p. 63). Sulla complessa posizione di Gentili in relazione al diritto canonico al quale, almeno in alcune occasioni, occorreva necessariamente ricorrere, cfr. IDEM, *Alberico Gentili iuris interpres della prima età moderna*, Bologna, Monduzzi, 2011 («Archivio per la Storia del diritto medievale e moderno. Studi e Testi», 16), pp. 61-98, 161-170 e, da ultimo, IDEM, *La Riforma, il diritto canonico e i giuristi protestanti: qualche spunto di riflessione*, «Historia et Ius» 15 (2019), paper 1, pp. 19-23; IDEM, *Alberico Gentili a Oxford*, cit. *supra*, n. 17.

⁵² Sul punto cfr. G. MINNUCCI, *Diritto teologia*, cit., pp. xxxviii-lv.

⁵³ Sul I Libro del *De nuptiis* – testo al quale sto dedicando uno studio specifico – cfr. G. MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpres*, cit., pp. 19-60.

⁵⁴ Cfr. le epistole di Rainolds a Gentili del 5 agosto 1593 e del 25 gennaio 1594; la risposta di Gentili a Rainolds dell'8 febbraio 1594; ed infine la lettera di Rainolds a Gentili del 12 marzo

compito di occuparsi dei rapporti fra gli uomini, col fine esclusivo di illuminarne la coscienza perché, nell'ottica gentiliana, foro esterno e foro interno, reato e peccato, debbono essere tenuti nettamente distinti. Lo si evince dalla lettura del I Libro del *De nuptiis* nel quale Alberico Gentili riprende il tema, già presente nell'epistolario, relativo all'ultimo precetto della *secunda tabula* del Decalogo – il che attesta che non tutta la *secunda tabula* era di competenza del giurista – che per brevità era stato racchiuso nell'espressione «Non concupisces»,⁵⁵ e che nella sua opera sul diritto matrimoniale il giurista svilupperà nel capitolo intitolato «De lege ultima secundae tabulae»:⁵⁶

Respondi, in vltimo mandato inesse ius diuinum: in reliquis humanum. Vt humana dirigit lex scilicet ad actus externos, ad internos diuina. Vt iurisprudencia est manifesti vindex, theologia etiam occulti. Quæ Alciatus noster. Lex nostra non scrutatur conscientiam. Conscientia interior non pertinet ad legem humanam temporalem, nec ad ecclesiasticam. nemo enim de ea iudicat, nisi solus Deus. Quæ Baldus noster.⁵⁷

Tutto ciò che attiene alla coscienza – il cui unico giudice è Dio – essendo racchiuso nel segreto dell'animo, non può essere oggetto di sanzione umana, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia prevista dalla legislazione secolare o ecclesiastica. Entrambe, di per sé, debbono regolare, ed eventualmente punire, gli atti dell'uomo e gli effetti che ne derivano, ma non possono penetrare la *conscientia pura et interior*: un ambito quest'ultimo, quello del foro interno, che non riguarda la legge e il giurista, ma che deve essere riservato alla teologia.

successivo, edite in G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit., rispettivamente pp. 28, 156, 157, 229, 270, 271.

⁵⁵ Cfr., ad es., *Ex.* 20.17; *Deut.* 20.5; *Rom.* 7.7.

⁵⁶ Cfr. A. GENTILIS, *De nuptiis*, cit., «De lege vltima secundae tabulae, Cap. xii.», pp. 59-63.

⁵⁷ Cfr. A. GENTILIS, *De nuptiis*, cit., p. 63, con rinvio in margine a: Alc. orat. Auen. (A. ALCIATI, *Oratio in laudem iuris civilis principio studii habita cum Auenione profiteretur*, in *Lucubrationum in Ius ciuile*, tomus secundus, habet autem... Orationes Tres, II, Basileae, per Mich. Insigninum, 1546, p. 509: «Sic legis prudentia, Theologiaque eandem ob causam fuerunt introductae, ut scilicet obuiam iretur delinquentibus: alteraque secreti mali, altera manifesti uindex esset...»); nonché a: Bal. l. 3. C. de fur. (BALDI VBALDI, *Commentaria in Sextum Codicis librum*, ad *Cod.* 6.2.3, Lugduni, Compagnie des Libraires, 1585, f. 11ra: «Solutio: tribus modis fit dedicatio: corde tantum et ista nihil operatur quo ad legem fori iudicialis: quia non scrutatur conscientiam, sed actum...»); l. ult. C. de her. inst. (ivi, ad *Cod.* 6.24.14, f. 80va: «Est enim quaedam negatiua contra quam affirmatiua non potest probari ut negatiua, quae inest in metu: quia sub facto quaedam etiam voluntas includitur: unde affirmatiua habet pregnantem negatiuam, quae si probatur per actum exteriorem, actus interior redditur impossibilis probari. Quia nemo iudicat de ipso, nec per ipsum nisi solus Deus. Et ideo conscientia pura et interior non pertinet ad legem humanam temporalem, nec ecclesiasticam...»). Sul punto cfr. G. MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpres*, cit., p. 56.

All'inizio dell'età moderna – come aveva sostenuto il Kuttner⁵⁸ nello scritto dal quale abbiamo preso le mosse – il diritto canonico cessava di essere il vincolo universale⁵⁹ per l'unica *societas christianorum* mentre, contestualmente, giuristi e teologi tentavano di individuare, con non pochi contrasti, i rispettivi ambiti di competenza, senza ignorare il lungo percorso compiuto dalle rispettive discipline, e tenendo ovviamente in gran conto il nuovo soggetto con il quale dovevano ora confrontarsi: lo Stato moderno. Una realtà istituzionale che caratterizzava tutto il Continente europeo e le cui prerogative, nel Regno inglese, erano state sinteticamente e plasticamente racchiuse nell'espressione che Elisabetta I aveva rivolto al Rainolds il 28 settembre 1592: «Moneo ego, ut non praeceatis leges; sequamini. Ne disputetis, non meliora possint praescribi; sed observetis, quae lex Divina iubet, et nostra cogit...».⁶⁰ Ma il Sovrano – e lo sosterrà proprio il Gentili alcuni anni dopo – pur godendo di una *absoluta potestas* nei confronti dei *cives*, oltre che al diritto divino, doveva sottostare allo *ius naturae* e allo *ius gentium* così come aveva affermato Baldo degli Ubaldi in un suo *consilium* («quia princeps est supra ius, scilicet civile, et infra ius, scilicet naturale, seu gentium»), del quale il giurista italiano faceva tesoro, nel 1605, allorquando si dedicava alla scrittura della *Disputatio de potestate regis absoluta*.⁶¹ Nella prospettiva genti-

⁵⁸ Cfr. *supra*, n. 16.

⁵⁹ Lo conferma, dal suo punto di vista, anche il Gentili il quale, illustrando il *Liber Extra*, omette di utilizzare il lemma *universi* che si legge nella *Rex Pacificus* di Gregorio IX, e afferma che le decretali conservate in quel testo «Factae enim istae sunt omnes generales». Ne consegue che, secondo il giurista italiano, le decretali che vi sono contenute hanno valore indistinto, indipendentemente dai destinatari originali: un valore generale che si esplicita unicamente nell'ambito della Chiesa che le ha emanate (cfr., sul punto, la parte finale del testo del Kuttner, *supra*, n. 16). Ma il diritto canonico, che aveva perduto la sua valenza universale, poteva costituire una fonte anche per il *princeps*, perché le disposizioni trasmesse dai testi canonistici risultavano talvolta ancorate a principii di diritto divino e naturale o ad essi non avverso. Da quei principii, conservati anche nelle fonti canoniche, né il Sovrano nello svolgimento della sua attività legislativa, né il giurista nella sua funzione interpretativa, avrebbero potuto mai prescindere. Cfr. G. MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpretes*, cit., pp. 93-94, 165-168; nonché, *infra*, n. 61.

⁶⁰ Cfr. *supra*, n. 28.

⁶¹ A. GENTILIS, *Regales Disputationes tres: id est, De potestate regis absoluta...*, Apud Thomam Vautrollerium, Londini, 1605, p. 17: «Secundum autem nunc est argumentum, quod ea potestas solius Dei sit, alteri non communicabilis. Cui nos itidem argumento respondemus, non fieri principem Deo parem ab illa, quam asserimus principi, potestate absoluta. Nam adhuc est princeps sub Deo, et legibus Dei tenetur. Ad cuius dicimus potestatem principis absolutam. Deus simpliciter absolutæ potestatis, nec vllis aut suis, aut naturæ, aut gentium obstrictus legibus. Princeps secundum quid absolutus: nec absolutus legibus Dei, naturæ, gentium...», che allega, *in marg.*: *Bal. 4. cons. 269*. (BALDI VBALDI PERVSINI, *Consiliorum sive Responsorum*, IV, Venetiis, 1575, f. 58rb-va: «Etiam imperator tenetur seruare pacta ... quia princeps est supra ius, scilicet civile, et infra ius, scilicet naturale, seu gentium ...»). Per una interpretazione critica del passo gentiliano, cfr. A. WIJFFELS, *Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De jure*

liana si era così aperta una nuova fase nella quale teologi e giuristi, ciascuno nel proprio ordine, avrebbero potuto svolgere, rispettivamente, il ruolo di interpreti del diritto divino (inteso come regolatore dei rapporti fra Dio e l'uomo) e del diritto umano (relativo alle relazioni fra gli uomini):⁶² «Sic itaque in coniunctionem hominis cum homine incumbit iurisconsultus, in coniunctionem hominis cum Deo theologus».

BIBLIOGRAFIA

- ALCIATI, A., *Oratio in laudem iuris civilis principio studii habita cum Avenione profiteretur*, in *Lucubrationum in Ius civile, habet autem...* Orationes Tres, II, Basileae, per Mich. Insigninum, 1546.
- ANGELI DE VBALDIS DE PERVSIO, *Lectura super prima Digesti veteris*, s.l., 1534.
- BALDI VBALDI, *Commentaria in Sextum Codicis librum*, Lugduni, Compagnie des Libraires, 1585.
- BALDI VBALDI PERVSINI, *Consiliorum sive Responsorum*, Venetiis, 1575.
- BINNS, J. W., *Alberico Gentili in Defense of Poetry and Acting*, «Studies in the Renaissance» 19 (1972), pp. 224-272.
- BINNS, J. W., *Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy*, «Sixteenth Century Journal» 5, 2 (1974), pp. 95-120.
- BOAS, F. S., *University Drama in the Tudor Age*, Oxford, Clarendon Press, 1914.
- BRUGNOTTO, G., *L'«Aequitas canonica». Studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico da Susa (Cardinal Ostiense)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1999 («Tesi Gregoriana. Serie Diritto canonico», 40).
- MELCHIORIS CANI, *De locis theologicis*, in *Theologiae cursus completus: ex tractatibus omnium perfectissimis ubique habitis, et a magna parte episcoporum necnon theologorum Europae Catholicae, universim ad hoc interrogatorum, designatis, unice conflatus: plurimis annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosve populos alte positus*. T. 1., *annotarunt vero simul et ediderunt*, a cura di J. P. Migne, V. S. Migne, Parisiis, Bailly, 1839.

belli. *Atti del Convegno: Ottava Giornata Gentiliana, San Ginesio-Macerata, 26-28 novembre 1998*, Milano, Giuffrè, 2000 («Centro Internazionale di Studi Gentiliani»), pp. 197-205.

⁶² Cfr. *De nuptiis*, cit., I. VIII. «Distinguuntur ius diuinum et humanum», p. 41. Si legga, inoltre, quanto il Gentili afferma in un altro passaggio del *De nuptiis*: «...Et quod sic exponunt alii, tantum nos oportere scire de rebus diuinis, quantum ad iustum, et iniustum pertinet. vltierius non pertinere ad legistam sed ad theologum. vltierius non ad legistam: ut eas doceat etc. Ea scientia claudi libris Iustiniani non potuit: cum et nouæ in dies emergant species, quibus nouæ aptandæ sint leges...» (ivi, p. 57, con rinvio in marg.: *Ang. l. 10. de iust.* Cfr. ANGELI DE VBALDIS DE PERVSIO, *Lectura super prima Digesti veteris*, 1534, ad *Dig. 1.1.10.2*, ad vv. *iuris prudentia*, f. 6rb: «In glo. ibi: ablatiui casus secundum hoc vult dicere quod ista scientia diuinarum et humanarum rerum acquiritur per scientiam iusti et iniusti quasi sit dicere tantum oportet scire de rebus diuinis et humanis quantum pertinet ad iustum et iniustum. Et non pertinet vltierius ad legistam: sed ad theologum vltierius in diuinis. In humanis ad philosophum naturalem»). Su tutto il punto cfr. G. MINNUCCI, *Diritto e teologia*, cit. pp. XXXVIII-LIII.

- CILIBERTO, M., *Umbra profunda. Studi su Giordano Bruno*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1999 («Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi», 202).
- COLAVECCHIA, S., *Rainolds, John*, in *Encyclopedia of Renaissance Philosophy*, a cura di M. Sgarbi, Cham, Springer, 2022.
- TIBERII DECIANI, *Responsorum volumen primum*, Impressum Francof. ad Moen. impensis Sigis. Feyerabendii, 1589.
- ERRERA, A., *La natura ancipite della massima: legista sine canonibus parum valet, canonicista sine legibus nihil*, «Historia et Ius» 14 (2018), paper 16.
- ALBERICI GENTILIS, *Commentatio ad l. III. C. de professorib. et med.*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1604.
- ALBERICI GENTILIS, *De iure belli Commentationes duae*, Lugduni Batavorum, Apud Iohannem de la Croy, 1589.
- ALBERICI GENTILIS, *De iure belli libri tres*, Hanoviae, excudebat Guilielmus Antonius, 1598.
- ALBERICI GENTILIS, *De legationibus libri tres*, Londini, excudebat Thomas Vautrollerius, 1585.
- ALBERICI GENTILIS, *De Papatu Romano Antichristo recognovit e codice autographo bodliano D'Orville 607*, a cura di Giovanni Minnucci, Milano, Monduzzi, 2018 («Archivio per la Storia del diritto medievale e moderno. Studi e Testi», 17).
- ALBERICI GENTILIS, *Disputationum de nuptiis libri VII*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1601.
- ALBERICI GENTILIS, *Regales Disputationes tres: id est, De potestate regis absoluta...*, Londini, Apud Thomam Vautrollerium, 1605.
- FEINGOLD, M., *Rainolds [Reynolds], John (1549-1607)*, in *Oxford Dictionary of National Biography*, 45, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 823-827.
- FEINGOLD, M., *What's in a Date? Alberico Gentili and the Genesis of De legationibus libri tres*, «Notes & Queries» 64, 2 (2017), pp. 312-317.
- ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, *Etymologiarum sive originum libri XX*.
- PAVLI JOVII, *Elogia doctorum virorum*, Antverpiae, Apud Joan. Bellerum, 1557.
- KALB, H., *Studien zur Summa Stephans von Tournai: Ein Beitrag zur kanonistischen Wissenschaftsgeschichte des späten 12. Jahrhunderts*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1983 («Forschungen zur Rechts- und Kulturgeschichte», 12).
- KUTTNER, S., *Graziano: l'uomo e l'opera*, «Studia Gratiana», 1 (1953), pp. 17-29 (rist. in *Gratian and the Schools of Law, 1140-1234*, London, Variorum Reprints, 1983 [«Collected Studies Series», 185], nu. II).
- IDEM, *Harmony from Dissonance: An Interpretation of Medieval Canon Law*, (Wimmer Lecture, x, 1956, St. Vincent College), Latrobe Pennsylvania, Archabbey Press, 1960, pp. 1-16 (rist. in *The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages*, Variorum Reprints, London, 1980 [«Collected Studies Series», 113], nu. I).
- HENRICI DE SEGVSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *In primum Decretalium Librum Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581.
- Lectura siue Apparatus domini HOSTIENSIS super quinque libris Decretalium*, Argentini, 1512.
- HENRICI DE SEGVSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, Venetiis, Apud Franciscum de Franciscis, Senensem, 1586.

- MINNUCCI, G., *Alberico Gentili*, in *Law and the Christian Tradition in Italy: the legacy of the great jurists*, a cura di O. Condorelli, R. Domingo, London-New York, Routledge, 2020 («Law and Religion»), pp. 281-296.
- IDEM, *Alberico Gentili a Oxford. L'esperienza, le controversie, il metodo, di un giurista italiano nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Iura communia. Scritti in ricordo di Mario Montorzi*, a cura di D. Edigati, M. P. Geri, Pisa, Pisa University Press, 2022, pp. 419-452.
- IDEM, *Alberico Gentili iuris interpres della prima età moderna*, Bologna, Monduzzi, 2011 («Archivio per la Storia del diritto medievale e moderno. Studi e Testi», 16).
- IDEM, «*Bella religionis causa mouenda non sunt*». *La libertas religionis nel pensiero di Alberico Gentili*, «Nuova Rivista Storica» 102, 3 (2018), pp. 993-1018.
- IDEM, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds (1593-1594)*, Napoli, ESI, 2021 («Studi "Pietro Rossi"», 5).
- IDEM, *La Riforma, il diritto canonico e i giuristi protestanti: qualche spunto di riflessione*, «Historia et Ius» 15 (2019), paper 1.
- IDEM, «*Silete theologi in munere alieno*». *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano, Monduzzi, 2016.
- IDEM, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia*, «Quaderni Fiorentini» 44 (2015), pp. 211-251.
- PANIZZA, D., *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981.
- ABBATIS PANORMITANI, *Commentaria Primae Partis in primum decretalium librum*, Venetiis, apud Iuntas, 1591.
- PENNINGTON, K., *Enrico da Susa, cardinale Ostiense*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, 1, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 795-798.
- IDEM, *Enrico da Susa (Cardinal Hostiensis) (ca. 1200-1271)*, in *Law and the Christian Tradition in Italy: the legacy of the great jurists*, a cura di O. Condorelli, R. Domingo, London-New York, Routledge, 2020 («Law and Religion»), pp. 82-97.
- IDEM, *Stephen of Tournai (Étienne de Tournai)*, in *Great Christian Jurists in French History*, a cura di O. Descamps, R. Domingo, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 35-51.
- Vniversa philosophia de Moribus a FRANCISCO PICCOLOMINEO SENENSE*, in *Academia Patavina philosopho primo in Gradus decem redacta*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1594.
- PIRILLO, D., *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010 («Studi e Testi del Rinascimento europeo», 38).
- C. PLINII SECVNDI, *Naturalis Historia*.
- PLUMMER, C., *Elizabethan Oxford. Reprints of Rare Tracts*, Oxford, Oxford Historical Society at the Clarendon Press, 1887.
- RAGNI, C., *La nazione e il teatro. Alberico Gentili, Shakespeare e l'Inghilterra elisabettiana*, Perugia, Aguaplano, 2020 («Scritture e Linguaggi. Collana di Lingue e Letterature», 3).
- JOHANNIS RAINOLDI ANGLI, *De Romanae Ecclesiae idololatria, in cultu sanctorum, reli-*

- quiarum, imaginum, aquae, salis, olei, aliarumque rerum consecratarum, et sacramenti Eucharistiae, operis inchoati Libri duo*, Genevae, 1596.
- JOHANNES RUGERIUS DE MOTA, *Repetitio solennis et singularis rubrice extra da causa possessionis et proprietatis...*, s.l., s.a.
- SCHMUGGE, L., *Stephan Kuttner (1907-1996): The 'Pope' of Canon Law Studies: Between Germany, The Vatican and the USA*, «Bulletin of Medieval Canon Law», 30 (2013), pp. 141-165.
- Prefaces to Canon Law Books in Latin Christianity, Selected Translations, 500-1245*, a cura di e trad. di R. Somerville, B. Brasington, New Haven-London, Yale University Press, 1998, p. 194.
- Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, a cura di J. F. von Schulte, Giessen, Roth, 1891 (rist. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1965).
- ULLMANN, W., *Medieval Papalism: The Political Theories of The Medieval Canonists* (The Maitland Memorial Lectures 1948), London, Routledge, 1949.
- VALLEJO, J., *Ruda equidad, ley consumada: concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.
- VAN DER MOLEN, G. H. J., *Alberico Gentili and the Development of International Law: His Life Work and Times*, 2nd ed., Leyden, Sijthoff, 1968.
- WALTHER, H. G., *Die Macht der Gelehrsamkeit. Über die Messbarkeit des Einflusses politischer Theorien gelehrter Juristen des Spätmittelalters*, in *Political Thought and the Realities of Power in the Middle Ages. Politisches Denken und die Wirklichkeit der Macht im Mittelalter*, a cura di J. Canning, O. G. Oexle, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 241-267.
- WIJFFELS, A., *Alberico Gentili e i fondamenti storico-concettuali del diritto comune europeo*, in *Alberico Gentili nel quarto centenario del De jure belli. Atti del Convegno: Ottava Giornata Gentiliana, San Ginesio-Macerata, 26-28 novembre 1998*, Milano, Giuffrè, 2000 («Centro Internazionale di Studi Gentiliani»), pp. 173-205.